

Codice A1409A

D.D. 17 maggio 2018, n. 326

**Piano Regionale delle Attività di Controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) Anno 2018.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di recepire il Piano Nazionale dei Controlli REACH-CLP Anno 2018, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

di approvare il “Piano Regionale delle attività di Controllo in applicazione dei Regolamenti CE n. 1907/2006 (REACH) e n. 1271/2008 (CLP) Anno 2018”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specificità in esso indicate;

La presente determinazione non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della L.R. n. 02.10.10 n. 22.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/13.

Il Dirigente del Settore  
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

# Piano Regionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2018

Il Piano Regionale dei Controlli 2018 è stato definito in conformità al Piano Nazionale dei Controlli 2018 (Allegato A);

ai sensi dell'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009, paragrafo 6.1 (Rep. Atti n. 181/CSR), il Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2008), ricostituito con decreto ministeriale 3 agosto 2016, sentito il Gruppo Tecnico di esperti delle Regioni e Province autonome, ha proposto il suddetto Piano Nazionale dei Controlli 2018 all'Autorità Competente REACH che lo ha adottato;

inoltre, il Comitato Tecnico di Coordinamento della Regione Piemonte ha individuato per l'anno 2018:

di prevedere un controllo in dieci imprese come nell'anno 2017 ed un numero di campionamenti eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL pari a 200 controlli analitici in totale sul territorio regionale;

di stabilire che 100 campionamenti devono essere condotti nel primo semestre 2018 e i successivi 100 nella seconda metà dell'anno 2018;

di stabilire che i campionamenti dovranno riguardare principalmente le voci di restrizione del Regolamento REACH n. 5, 6, 27 e 32, 43 48, ovvero riguardare le matrici gioielli, bigiotteria, materiali metallici a contatto con la pelle, colle, vernici spray, giocattoli e materiale in gomma vulcanizzata;

di stabilire altresì che l'elenco delle matrici e delle sostanze oggetto dei campionamenti potrà essere ampliato sulla base delle indicazioni e dei provvedimenti adottati dal Comitato Regionale di Indirizzo ARPA Piemonte – Regione Piemonte;

di stabilire che possono essere effettuati campionamenti anche su altre matrici ricomprese nelle tabelle in allegato A (PNC2018) previa attivazione della rete nazionale dei laboratori afferente al sistema nazionale delle agenzie ambientali;

di affidare le attività di controllo ispettivo al Nucleo Tecnico Regionale in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti;

di affidare le suddette attività di campionamento e di analisi previste rispettivamente ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ed ai laboratori ARPA Piemonte;

di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmettano all'Autorità Competente Regionale le risultanze delle attività di controllo ispettiva e dei campionamenti di cui al presente Piano entro il **15 gennaio 2019**;

di stabilire che i laboratori ARPA Piemonte trasmettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti e contestualmente all'Autorità Competente Regionale le risultanze dei campionamenti di cui al presente Piano secondo le seguenti scadenze: entro il **15 settembre 2019** per i campionamenti effettuati nel primo semestre del ed entro il **15 febbraio 2019** per i campionamenti del secondo semestre, corredati di elaborazione dei dati per ASL e per matrice;



# Ministero della Salute

Piano nazionale delle attività di  
controllo sui prodotti chimici  
Anno 2018

14 febbraio 2018

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI  
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH), (CE) N. 1272/2008 (CLP)  
ANNO 2018**

**Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).**

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE  
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL  
FORUM DELL'ECHA**

**1.1 - Metodi di individuazione delle imprese**

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi);
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list<sup>1</sup>, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti)

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06;
- Imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- Imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Portale PD NEA;
- Data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- Registro imprese delle Camere di Commercio;

---

<sup>1</sup> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- Flussi informativi INAIL – Regioni;
- Elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- Elenco imprese fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

## 1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

## 1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all'ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).

## **1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli**

Entro e non oltre il 31 luglio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2019 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-6.

Entro il 31 marzo 2019 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2018 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

## **2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO**

### **2.1 - Metodi di individuazione delle imprese**

#### 2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A e B dell'Allegato 1;
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori prioritari riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori prioritari riportati nella Tabella 3;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele ai fini del controllo della correttezza della classificazione in coerenza con la SDS delle miscele, anche in riferimento alla Tabella C di cui all'Allegato 1.

#### 2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

#### 2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Portale PD NEA;
- Data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- Registro imprese delle Camere di Commercio;
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- Flussi informativi INAIL – Regioni;
- Elenco imprese trasmette dall'AC nazionale;

- Elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

## 2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 e in riferimento alla Tabella A dell'Allegato 1;
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (sunset date) superata;
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3, e in riferimento alla Tabella B dell'Allegato 1;
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB ) e ai quantitativi.

## 2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli,
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione,
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione,
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.

## 2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro e non oltre il 31 luglio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2019 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2018 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'AC nazionale trasmette all'ISS-CNCS le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

## 3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l'anno 2018 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.



#### **4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI**

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2018 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2018, all'AC nazionale il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.

Le Regioni e PA garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani Regionali di Prevenzione 2014-2019 e/o altri documenti programmatici della Regione/PA, fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

#### **5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

#### **6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI**

Entro il 30 giugno 2019 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2018.

## **7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI PILOTA PIC ADOTTATE DAL FORUM DELL'ECHA**

Le Regioni e le PA possono partecipare in qualità di osservatori alle attività del Ministero della salute in qualità di autorità nazionale designata per il regolamento UE n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ("regolamento PIC"), nell'ambito del progetto pilota del Forum dell'ECHA in materia di regolamento PIC, nel contesto delle attività del Gruppo di lavoro "Supporto alle attività di enforcement armonizzate" del Comitato tecnico di coordinamento REACH.

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota sostanze negli articoli	31.07.2018	Trasmissione alla AC nazionale (coordinatori nazionali) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto pilota PIC	31.07.2018	
Progetto REF-6	31.01.2019	
PNC 2018 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2019	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Plastiche, e gomma e articoli in plastica	20.1; 21.20; 22.2	Cd-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cd-23	Leghe per brasatura
Tessile e pelli	13; 14; 15	Coloranti azoici-43	Articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43	Giocattoli, articoli di puericoltura, articoli tessili e in pelle
Colle, adesivi sintetici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49	Sostanze e miscele
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli	24; 28; 29	Amianto-6	Articoli
Giocattoli	32.4	Dimetilfumarato-61	Giocattoli e parti di essi

Tabella 3: Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia
		Benzilbutilftalato (BBP) CAS 85-68-7	
		Ftalato di bis(2-etilesile e (DEHP) CAS 117-81-7	
Tessile	13; 13.96	Acido	Abbigliamento sportivo e sportivo-

		perfluoroottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	tecnico
		Decabromodifenil etero (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Prodotto /matrice	Sostanza	Voce All.XVII REACH	Metodo di riferimento di cui all'allegato XVII del REACH [1]	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) [2]	Metodo  normato [3]	Altri metodi  [4]	Tecnica  analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/  Analisi irripetibile	Laboratorio per analisi di revisione	Per il Piemonte	
													campioni fattibili sì/si previo accordo con ARPA/ no	n. aliquote
Colle	Benzene	5. Divieto in miscela in conc. ≥ 0.1 % in peso				EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	Analisi di revisione	ISS/CSC Referente Palleschi Abenavoli	sì	5
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton				
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici, M.Garbarino				
						UNI EN 11890-2:2013	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni				
						Metodo Interno Cod. ARPA U.R.P.M674	GC/MS	0,0005 % (m/m)	ARPA PIEMONTE	M.Fontana				
Articoli	Fibre di Amianto a) Crocidolite b) Amosite  c) Antofillite d) Actinolite e) Tremolite f) Crisotilo	6. Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.		Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 80/CSR).			SEM/EDS		ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino	Analisi di revisione	Laboratorio diverso da ISS  ARPAM sede di Pesaro "Centro di riferimento regionale Amianto" designazione del 17.11.2016	no	n.a.
						Metodo interno	SEM/DRX		ARPA Piemonte	M. Fontana,				
							SEM/DRX	0,1 % / 1 %	ARPA Veneto	G. Formenton				
							SEM	0,10% su matrici disagregabili o pulverulente	ARPA Marche	P. Ranzuglia				
							MODC-LP	Qualitativo	ARPA Marche	P. Ranzuglia				

						DRX	1%	Regione Lombardia - ATS della Città Metropolitana di Milano	S. Vitaliti					
						DRX + MOCF	1%	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale e Ospedale di Desio	A. Baj					
						MOCF/MOLP, SEM e DRX	LOD caratteristici ma non inferiori all'1 %	Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene	M. De Rossi,					
						FTIR+MOCF	1%	ARPA Sardegna	G. Frau					
						SEM	120 ppm	ARPA Sardegna	R. Lonis					
Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01 % in peso della materia plastica				CPSC-CH-E1002-08	ICP/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	Analisi di revisione	ISS/SPVSA Referente P. Stacchini, A. Pastorelli		
						EPA 6010D.2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton				
Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002 % di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento	- Norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazioni e (CEN)-		UNI EN 196-10:2006 e Procedura di campionamento GTI-REACH I.O.1 rev.0 del 15.06.2010		Spettrofotometria-UV/VIS	0,00%	ARPA Veneto	G. Formenton	n.a. analisi non ripetibile causa instabilità analita/matrice	--		
									ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino				
					UNI EN 196-10:2006 e Procedura di campionamento Deliberazione della Giunta Regionale n.2801 del 30.12.2014		Spettrofotometria UV/VIS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni				
									ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino				
Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc				Metodo EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton	Analisi di revisione	ISS/CHIM Referente Palleschi		
						EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici,				
					UNI EN 11890-2: (escluso spray)		GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni				



Gioielleria /Bigiotteria	Nichel	27. tasso di cessione 0,2 µg/cm <sup>2</sup> /week, tasso di cessione 0,5 µg/cm <sup>2</sup> /week	Comunicazione della Commissione  (2016/C 014/04) nell'ambito dell'applicazioni e del Reg.(CE) REACH	UNI EN 1811:2015	ICP/OES, ICP/MS, GFAAS	LCL 5 ug/L LOD non calcolabile, dipende dalla superficie dell'oggetto	ARPA Piemonte	M. Fontana,	Referente A. Allmonti	si	5	
								ARPA Veneto				G. Formenton
								ARPA				M. Gallo
								ARPA Bolzano				L. D'Ambrosio F. Ciesa
								ARPA Puglia				M. Spartera, P.L. Martino
								ARPA Lazio				L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella
								ARPA Abruzzo				F. Caporale E. Scamosci
								ARPA Liguria				S. Lottici, M.Garbarino
								ICP/OES, ICP/MS				
								UNI EN 1811:2015 + EPA 8010C:2007				ICP/OES
Articoli tessili e in cuoio	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi.	Reg. (UE) 126/2013 che modifica l'allegato XVI	(tessili)	GC/MS		ARPA	L. Arcangeli,	Analisi di revisione	ARPA Bolzano Referenti  F. Ciesa,  L. D'Ambrosio	si previo accordo con ARPA	5
				UNI EN 14362-1:2012 (ammine aromatiche)			Lazio	C. Dominici,  C. Muscarella				
				(cuoio) UNI EN 17234-1:2010 (ammine aromatiche)	GC/MS	LOD 1 mg/Kg	ARPA PIEMONTE	M.Fontana		non individuato		1
Leghe per brasatura	Cadmio	23. 8 – Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01 % in peso			CPSC-CH-E1001-08.3	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS	LSP Palermo	M.A.De Luca	Analisi di revisione	ISS/SPVSA		



		deria miscela metallica					XRF(screening)				M.F. SIVILIO		Referente P. Stacchini, A. Pastorelli		
					EPA 6010D: 2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton						
Gioielli	Cadmio	23. 10 – Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01 % in peso del metallo			CPSC-CH-E1001-08.3	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS  XRF(screening)		LSP Palermo	M.A.De Luca  M.F. Sivilio	Analisi di revisione	ISS/SPVSA	Referente P. Stacchini, A. Pastorelli			
					EPA 6010D: 2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton						
Articoli/ Giocattoli	50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) Benzo[a]pirene (BaP) N. CAS 50-32-8 b) Benzo[e]pirene (BeP) N. CAS 192-97-2 c) Benzo[a]antracene (BaA) N. CAS 56-55-3 d) Crisene (CHR) N. CAS 218-01-9 e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) N. CAS 205-99-2 f) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 205-82-3	50.5-50.6 50.5 (articoli) Divieto di immissione se conc. > 1 mg/Kg 50.6 (giocattoli) Divieto di immissione se conc. > 0,5 mg/Kg			Metodo Interno	GC/MS	LOD 1 µg/Kg	ARPA Piemonte	M. Fontana,	Analisi Di Revisione	Non individuato nel tariffario ISS disponibilità, codici e prezzi (aggiornato al 2018)	si	1 altrimenti 5 (se sicuri della disponibilità da parte di un laboratorio ISS o altro laboratorio previa richiesta disponibilità)		
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP)	51.1-51.2 Divieto di immissione o uso in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato.			CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS	0,03%	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale e Ospedale di ...	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/AeS	Referente M. Milana			
					CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino						
				UNI EN 71, 2006		GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni						
Giocattoli e ...					CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella						
					Metodo interno	HPLC-DAD		APPA Bolzano	F. Ciesa,  L.D'Ambrosio						

a) Di-"isononyl" phthalate (DINP) b) Di-"isodecyl" phthalate (DNOP) c) Di-n-octyl phthalate (DNOP)	52.1-52.2. Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. >0,1 % in peso del materiale plastificato					CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS	0,03%	Regione Lombardia -- ASST di	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/AeS Referente M. Milana		
						CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino				
						CPSC-CH-C1001-09.03 + EPA 3550C:2007 oppure EPA 3541 1994 oppure EPA3545A: 2007 + EPA 8270D: 2014	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni				
						CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella				
						Metodo interno	HPLC-DAD		APPA Bolzano	F. Ciesa, L. D'Ambrosio				
Giocattoli e articoli per l'infanzia	Dimetil fumarato	61 Divieto di immissione o uso in articoli o loro parti in conc. >0,1 mg/kg				Journal of Chromatography A 1216 (2009) 6762-6766	SE-GC/MS or HS-SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino	Analisi di revisione	ISS/CHIM – Referente L. Palleschi, C. Abenavoli (ricezione campioni a partire dal mese settembre 2017)		
		50 voci da 1 a 8												

da verificare

[1] Metodo di riferimento ove riportato nell'allegato XVII del regolamento REACH

[2] Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea

[3] Metodo normativo: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEN, ISO, ecc.)

[4] Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di

Tabella B - SVHC in articoli

Prodotto/Matrice	Sostanza	Metodo ufficiale (europeo o nazionale) (1)	Metodo normato (2)	Altri metodi (3)	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione / Controllo aliquota unica (4) / Analisi non ripetibile	Laboratorio per analisi di revisione / Referenti
Articoli in PVC: articoli destinati ai bambini (mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette e guanti da sport, ecc.) ed altri articoli (ad es. sandali da scoglio e auricolari).	Dibutyl phthalate (DBP) Benzyl butyl phthalate (BBP) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)			CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,03%	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	G. Bregante	Analisi di revisione	ISS-DAS / M.R.Milana
				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC-HR-MS/MS		APPA Bolzano	F.Ciesca, L.D'Ambrosio		
				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,1 ppm	ARPA Lazio	L.Arcangeli, C.Dominici		
				CPSC-CH-C1001-09.3:2010	GC/MS	0,03%	ARPA EMR	I.Scaroni D.Panniello		
Abbigliamento tecnico	Perfluorottano sulfonato (PFOS), Acido perfluorottanoico (PFOA)		UNI CEN TS 15968:2010 + ISO 25101: 2009		LC-MS/MS		ARPA Veneto	G.Formenton	Controllo con aliquota unica, a partire da luglio 2018	
Articoli tessili	Decabromodifenil eteri (DecaBDE)			EPA 1614A:2010	HRGC/HRMS		ARPA Veneto	G.Formenton	Controllo con aliquota unica, a partire da luglio 2018	

Nota 1 Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

Nota 2 Metodo normato / metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

Nota 3 Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Riferenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

Nota 4 Campionamento con aliquota unica

Referenti dell'ISS per le analisi di revisione

ISS-DAS Dipartimento Ambiente e Salute, Dott.ssa M.R. Milana

Tabella C - Classificazione, Etichettatura e SDS

Prodotto/Matrice	Sostanza	Metodo ufficiale (europeo o nazionale) (1)	Metodo normato (2)	Altri metodi (3)	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione / Controllo aliquota unica (4) / Analisi non ripetibile	Laboratorio per analisi di revisione / Referenti
Colle, Adesivi	Cicloesano (5), Metilchetone (5), Cloroformio (5)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Analisi di revisione a partire da luglio 2018	ISS-CNSC / L.Palleschi, C.Abenavoli,
	Altre sostanze (6)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Controllo con aliquota unica	
Solventi	Diclorometano (5)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Analisi di revisione a partire da luglio 2018	ISS-CNSC / L.Palleschi, C.Abenavoli.
	Altre sostanze (6)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Controllo con aliquota unica	
Vernici	Xileni isomeri (5), Toluene (5), Cicloesano (5)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Analisi di revisione a partire da luglio 2018	ISS-CNSC / L.Palleschi, C.Abenavoli,
	Altre sostanze (6)						ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Controllo con aliquota unica	
Prodotti fitosanitari							ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi	Controllo con aliquota unica	
Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica	Nicotina			Metodo interno	HPLC-DAD o GC/MS		ARPA VDA (disponibilità per il II semestre 2018)	M.C.Gibellino, S.Pittavino	Analisi di revisione	ISS-CNSC / L.Palleschi, M.Famele

Nota 1	Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.
Nota 2	Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).
Nota 3	Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.
Nota 4	Campionamento con aliquota unica
Nota 5	Sostanze per le quali si effettua il campionamento in 5 aliquote e analisi di revisione.

Nota 6

Sostanze per le quali si effettua il controllo con campionamento aliquota unica

Referenti dell'ISS per le analisi di revisione

ISS-CNSC

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore - Dott. L.Palleschi, Dott. C.Abenavoli, C.Abenavoli